



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 8 del 29 Luglio 2022

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 16** pubblicato dal S.G.S inerente **la Circolare n. 1 - Attività Agonistica**.

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 29 - 2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente per oggetto: Interpello di un'Associazione Sportiva Dilettantistica - Trattamento tributario corsi sportivi per bambini - Risposta dell'Agenzia delle Entrate

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

PRECISAZIONE E-MAIL DELEGAZIONE ZONALE DELL'ALTO TIRRENO

A modifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 6 del 20 luglio 2022, si riporta di seguito l'indirizzo esatto e-mail della Delegazione Zonale dell'Alto Tirreno:

DELEGAZIONE ZONALE DELL'ALTO TIRRENO e-mail del.altotirreno@lnd.it

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

COMUNICATO UFFICIALE N° 16/SGS DEL 21/07/2022

CIRCOLARE N° 1 ATTIVITÀ AGONISTICA

ATTIVITÀ AGONISTICA A LIVELLO NAZIONALE

A) Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Campionato Nazionale Under 15 Serie C

a1) Organizzazione

I Campionati Nazionali Under 15 sono organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico e si articolano in:

- Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B
- Campionato Nazionale Under 15 Serie C

a2) Partecipazione

Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B

Partecipano al Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B.

La partecipazione a tale Campionato è subordinata alle seguenti condizioni:

- l'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di competenza stagione sportiva 2022/2023;
- la presentazione nei termini e con le modalità fissate dal Settore Giovanile e Scolastico della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B;
- possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici;
- le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare possibilmente nell'arco della giornata;
- le partite devono essere disputate la mattina della domenica (o il pomeriggio, se le distanze lo permettano).

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compila i relativi gironi ed il calendario delle gare. La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

Campionato Nazionale Under 15 Serie C

Partecipano al Campionato Nazionale Under 15 Serie C le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico.

La partecipazione a tale Campionato è subordinata alle seguenti condizioni:

- l'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di competenza stagione sportiva 2022/2023;
- la presentazione nei termini e con le modalità fissate dal Settore Giovanile e Scolastico della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 15 Serie C;
- possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici;
- le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare possibilmente nell'arco della giornata;
- le partite devono essere disputate la mattina della domenica (o il pomeriggio, se le distanze lo permettano).

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compila i relativi gironi ed il calendario delle gare. La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

a3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dai Campionati Nazionali Under 15

Fermo restando il disposto di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.

a4) Modalità di svolgimento

Le squadre ammesse ai Campionati Nazionali Under 15 vengono suddivise in gironi, secondo criteri di vicinanza, salvo determinazioni in materia di ripescaggi, assunte successivamente alla pubblicazione dei gironi. Le squadre migliori classificate in ciascun girone sono ammesse ad una fase finale, la cui modalità di svolgimento verrà determinata con apposito Comunicato Ufficiale. Alla squadra vincente la gara della Finale Nazionale del Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B è attribuito il titolo di "Campione d'Italia Under 15 Serie A e B". Alla squadra vincente la gara della Finale Nazionale del Campionato Nazionale Under 15 Serie C è attribuito il titolo di "Campione d'Italia Under 15 Serie C".

B) Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B

b1) Organizzazione

Il Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B è organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico.

b2) Partecipazione

Partecipano al Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B.

La partecipazione a tale Campionato è subordinata alle seguenti condizioni:

- l'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di competenza stagione sportiva 2022/2023;
- la presentazione nei termini e con le modalità fissate dal Settore Giovanile e Scolastico della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B;
- possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici;
- le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare possibilmente nell'arco della giornata;
- le partite devono essere disputate il pomeriggio della domenica.

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compila i relativi gironi ed il calendario delle gare. La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

b3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dal Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B

Fermo restando il disposto di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8

del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.

b4) Modalità di svolgimento

Le squadre ammesse al Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B vengono suddivise in gironi, secondo criteri di vicinanza, salva determinazioni in materia di ripescaggi, assunte successivamente alla pubblicazione dei gironi. Le squadre migliori classificate in ciascun girone sono ammesse ad una fase finale, la cui modalità di svolgimento verrà determinata con apposito Comunicato Ufficiale. Alla squadra vincente la gara della Finale Nazionale è attribuito il titolo di "Campione d'Italia Under 16 Serie A e B".

C) Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Serie C

c1) Organizzazione

Il Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Serie C è organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico.

c2) Partecipazione

Partecipano al Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Serie C, per la corrente stagione sportiva, le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico che ne fanno richiesta.

La partecipazione a tale Campionato è subordinata alle seguenti condizioni:

- l'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di competenza stagione sportiva 2022/2023;
- la presentazione nei termini e con le modalità fissate dal Settore Giovanile e Scolastico della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Serie C;
- possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici;
- le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare possibilmente nell'arco della giornata;
- le partite devono essere disputate il pomeriggio della domenica.

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compila i relativi gironi ed il calendario delle gare. La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

c3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dal Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Serie C

Fermo restando il disposto di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.

c4) Modalità di svolgimento

Le squadre ammesse al Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Serie C vengono suddivise in uno o più gironi. Il Campionato prevede la disputa di una Fase Finale, in caso di organico con due o più gironi, la cui modalità di svolgimento verrà determinata con apposito Comunicato

Ufficiale. Alla squadra vincente il girone unico o la gara della Finale Nazionale è attribuito il titolo di "Campione d'Italia Under 16 Serie C".

D) Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Campionato Nazionale Under 17 Serie C

d1) Organizzazione

I Campionati Nazionali Under 17 sono organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico e si articolano in:

- Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B
- Campionato Nazionale Under 17 Serie C

d2) Partecipazione

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B

Partecipano al Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B.

La partecipazione a tale Campionato è subordinata alle seguenti condizioni:

- l'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di competenza stagione sportiva 2022/2023;
- la presentazione nei termini e con le modalità fissate dal Settore Giovanile e Scolastico della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B;
- possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici;
- le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare possibilmente nell'arco della giornata;
- le partite devono essere disputate il pomeriggio della domenica.

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compila i relativi gironi ed il calendario delle gare. La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

Campionato Nazionale Under 17 Serie C

Partecipano al Campionato Nazionale Under 17 Serie C le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico.

La partecipazione a tale Campionato è subordinata alle seguenti condizioni:

- l'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di competenza stagione sportiva 2022/2023;
- la presentazione nei termini e con le modalità fissate dal Settore Giovanile e Scolastico della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 17 Serie C;
- possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici;
- le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare possibilmente nell'arco della giornata;
- le partite devono essere disputate il pomeriggio della domenica.

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compila i relativi gironi ed il calendario delle gare. La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme

organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

d3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dai Campionati Nazionali Under 17

Fermo restando il disposto di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.

d4) Modalità di svolgimento

Le squadre ammesse ai Campionati Nazionali Under 17 vengono suddivise in gironi, secondo criteri di vicinanza, salvo determinazioni in materia di ripescaggi, assunte successivamente alla pubblicazione dei gironi. Le squadre migliori classificate in ciascun girone sono ammesse ad una fase finale, la cui modalità di svolgimento verrà determinata con apposito Comunicato Ufficiale. Alla squadra vincente la gara della Finale Nazionale del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B è attribuito il titolo di "Campione d'Italia Under 17 Serie A e B". Alla squadra vincente la gara della Finale Nazionale del Campionato Nazionale Under 17 Serie C è attribuito il titolo di "Campione d'Italia Under 17 Serie C".

E) Campionato Nazionale Under 18 Professionisti

e1) Organizzazione

Il Campionato Nazionale Under 18 Professionisti è organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico.

e2) Partecipazione

La partecipazione al Campionato Nazionale Under 18 Professionisti è obbligatoria per le società inserite nell'organico della Primavera 1 e facoltativa per tutte le altre società professionistiche appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, ivi incluse quelle neo promosse dalla Primavera 2 alla Primavera 1 al termine della stagione sportiva 2021/2022 e quelle che iscriveranno le Seconde Squadre nella stagione sportiva 2022/2023.

La partecipazione a tale Campionato è subordinata alle seguenti condizioni:

- l'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di competenza stagione sportiva 2022/2023;
- la presentazione nei termini e con le modalità fissate dal Settore Giovanile e Scolastico della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 18 Professionisti;
- possibilità di salvaguardare gli impegni scolastici;
- le distanze da coprire nelle gare in trasferta devono essere tali da rientrare possibilmente nell'arco della giornata;
- le partite possono essere disputate il pomeriggio della domenica.

Sulla base delle domande pervenute, il Settore compila i relativi gironi ed il calendario delle gare. La eventuale gestione tecnico-amministrativa sarà a carico di questo Settore. Le norme organizzative e disciplinari verranno successivamente emanate dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

e3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dal Campionato Nazionale Under 18 Professionisti

Fermo restando il disposto di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.

e4) Modalità di svolgimento

Le squadre ammesse al Campionato Nazionale Under 18 Professionisti vengono suddivise in uno o più gironi. Il Campionato prevede la disputa di una Fase Finale, in caso di organico con due o più gironi, la cui modalità di svolgimento verrà determinata con apposito Comunicato Ufficiale. Alla squadra vincente il girone unico o la gara della Finale Nazionale è attribuito il titolo di "Campione d'Italia Under 18 Professionisti".

F) Deroga art. 34 comma 1 delle N.O.I.F. "Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare"

Il Settore Giovanile e Scolastico ritiene opportuno precisare che la disposizione di cui all'art. 34 comma 1 delle N.O.I.F. trova applicazione soltanto nel rapporto tra squadre giovanili e prima squadra della stessa Società. Infatti non vanno formulate gerarchie nell'ambito, comunque, di squadre giovanili, sia pure separatamente gestite dal Settore Giovanile e Scolastico e dalle Leghe e, conseguentemente, "Campionato superiore" va considerato soltanto quello praticato dalla prima squadra della Società.

ATTIVITÀ AGONISTICA A LIVELLO REGIONALE, PROVINCIALE E LOCALE

A) Campionato Regionale Under 15 riservato alla categoria Giovanissimi

a1) Organizzazione

Il Campionato Regionale Under 15 è organizzato dai Comitati Regionali LND territorialmente competenti, secondo quanto disciplinato dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico attraverso i criteri di ammissione e quelli di preclusione, pubblicati dallo stesso Settore.

a2) Partecipazione

Al Campionato Regionale Under 15 sono ammesse di diritto (se non precluse e se ne fanno richiesta):

- le squadre di Società Professionistiche che al termine della stagione sportiva precedente sono retrocesse nel Campionato Nazionale di "Serie D";
- le squadre campioni provinciali e locali della categoria Giovanissimi;
- le squadre non retrocesse di ciascun girone del Campionato Regionale Under 15 della stagione sportiva precedente.

L'ammissione al Campionato Regionale Under 15 è stabilita, dal Comitato Regionale territorialmente competente, ed è subordinata:

- al rispetto dei "Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 15 ed Under 17". I "Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 15 ed Under 17" per la stagione sportiva 2023/2024 sono approvati dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e sono pubblicati su apposito Comunicato Ufficiale, prima dell'inizio dei Campionati della stagione sportiva 2022/2023;

- alla presentazione di una domanda di ammissione nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato Regionale territorialmente competente;
- al versamento di una tassa di iscrizione fissata annualmente dalla FIGC.

I singoli Comitati Regionali territorialmente competenti, ove sia possibile sia per il numero di Società presenti che per motivi organizzativi e strutturali, potranno consentire la partecipazione ai Campionati Regionali Under 15 a squadre di Società già impegnate nei Campionati Nazionali Under 15. Tale partecipazione, a discrezione di ogni singolo Comitato, potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza la possibilità di conquistare il titolo regionale e di prendere parte alle fasi finali per l'aggiudicazione dello stesso e senza la possibilità di retrocedere e di prendere parte alle gare valevoli per la determinazione delle retrocessioni.

a3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dal Campionato Regionale Under 15

Fermo restando il disposto di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.

a4) Modalità di svolgimento

Le squadre partecipanti al Campionato Regionale Under 15 disputano, per l'aggiudicazione del titolo di "Campione Regionale", una fase finale suddivisa per gli ambiti di appartenenza (professioniste da una parte e dilettanti/pure dall'altra); le modalità di svolgimento della fase finale regionale sono stabilite, prima dell'inizio dei Campionati, da ciascun Comitato Regionale LND territorialmente competente. La squadra "Campione Regionale Dilettanti/Puro settore" viene ammessa alla disputa della fase finale nazionale per l'attribuzione del titolo di "Campione d'Italia Under 15 Dilettanti/Puro Settore". Le modalità di svolgimento delle finali nazionali vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con Comunicato Ufficiale. In assenza di un Campionato Regionale Under 15 organizzato con le modalità di cui ai precedenti paragrafi, il titolo di "Campione Regionale" della categoria viene assegnato a seguito di "finali" tra le Società qualificatesi nei rispettivi Campionati Provinciali e Locali, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente C.U. e dai criteri d'ammissione, tenuto conto delle preclusioni, per i Campionati Regionali.

B) Campionato Provinciale e Locale Under 15 riservato alla categoria Giovanissimi

b1) Organizzazione

Il Campionato Provinciale/Locale Under 15 è organizzato dalle Delegazioni della LND territorialmente competenti, secondo i criteri fissati dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicati su Comunicato Ufficiale. La partecipazione di una Società che ne faccia richiesta ad un Campionato Provinciale o Locale organizzato da altra Delegazione confinante con quella territorialmente competente può essere autorizzata dalla FIGC d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico previo parere:

- del Comitato Regionale territorialmente competente, se le Delegazioni appartengono alla stessa regione;
- dei Comitati Regionali territorialmente competenti, nel caso in cui le delegazioni seppur confinanti appartengano a regioni diverse.

Resta facoltà del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al fine del completamento dell'organico e/o per l'ottimizzazione di un numero congruo di squadre per girone, l'assegnazione di Società a Delegazioni Provinciali diverse purché confinanti tra loro e della stessa regione.

b2) Partecipazione

Una Società ha facoltà di partecipare ad un medesimo Campionato Provinciale o Locale con una o più squadre. Fermo restando la disposizione che l'organico di ogni girone può prevedere la presenza di una sola squadra per ciascun sodalizio, in casi eccezionali e motivati, può essere concessa deroga dal Comitato Regionale LND su richiesta della Delegazione della LND territorialmente competente.

b3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dal Campionato Provinciale Under 15

Fermo restando il disposto di cui all'art. 53 delle N.D.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.

b4) Modalità di svolgimento

Ogni Campionato Provinciale e Locale si conclude con l'aggiudicazione del titolo di "Campione Provinciale o Locale", che deve essere attribuito alle sole Società dilettanti/puro settore, anche se al primo posto si sia classificata una squadra appartenente alle Leghe Professionistiche. Conseguentemente, laddove esistano più gironi, dalle fasi per l'assegnazione del titolo Provinciale o Locale sono escluse le Società appartenenti alle Leghe Professionistiche. Il "Campione Provinciale", se non precluso e se fa richiesta di partecipazione, ha diritto a partecipare al Campionato Regionale Under 15 della stagione sportiva successiva.

b5) Diritti di classifica

La Società che iscrive più squadre è tenuta ad indicare, prima dell'inizio del Campionato di competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; la partecipazione di altre squadre di tale Società nonché la partecipazione di squadre già iscritte ai Campionati Nazionali Under 15 e/o Campionato Regionale Under 15, a discrezione di ogni singolo Comitato, potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza la possibilità di conquistare il titolo provinciale/locale e di prendere parte alle fasi finali per l'aggiudicazione dello stesso e senza la possibilità di retrocedere e di prendere parte alle gare valevoli per la determinazione delle retrocessioni ove previste. In caso di partecipazione fuori classifica le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone.

b6) Conduzione tecnica

Per la conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali Under 15, si rimanda a quanto indicato nel Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2022/23 pubblicato in data 1 luglio 2022.

C) Campionato Regionale Under 17 riservato alla categoria Allievi

c1) Organizzazione

Il Campionato Regionale Under 17 è organizzato dai Comitati Regionali LND territorialmente competenti, secondo quanto disciplinato dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico attraverso i criteri di ammissione e quelli di preclusione, pubblicati dallo stesso Settore.

c2) Partecipazione

Al Campionato Regionale Under 17 sono ammesse di diritto (se non precluse e se ne fanno richiesta):

- le squadre di Società Professionistiche che al termine della stagione sportiva precedente sono retrocesse nel Campionato Nazionale di "Serie D";
- le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi;
- le squadre non retrocesse di ciascun girone del Campionato Regionale Under 17 della stagione sportiva precedente.

L'ammissione al Campionato Regionale Under 17 è stabilita dal Comitato Regionale territorialmente competente, ed è subordinata:

- al rispetto dei "Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 15 ed Under 17". I "Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 15 ed Under 17" per la stagione sportiva 2023/2024 sono approvati dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e sono pubblicati su apposito Comunicato Ufficiale, prima dell'inizio dei Campionati della stagione sportiva 2022/2023;
- alla presentazione di una domanda di ammissione nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato Regionale territorialmente competente;
- al versamento di una tassa di iscrizione fissata annualmente dalla FIGC.

I singoli Comitati Regionali territorialmente competenti, ove sia possibile sia per il numero di Società presenti che per motivi organizzativi e strutturali, potranno consentire la partecipazione ai Campionati Regionali Under 17 a squadre di Società già impegnate nei Campionati Nazionali Under 17. Tale partecipazione, a discrezione di ogni singolo Comitato, potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza la possibilità di conquistare il titolo regionale e di prendere parte alle fasi finali per l'aggiudicazione dello stesso e senza la possibilità di retrocedere e di prendere parte alle gare valevoli per la determinazione delle retrocessioni.

c3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dal Campionato Regionale Under 17

Fermo restando il disposto di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.

c4) Modalità di svolgimento

Le squadre partecipanti al Campionato Regionale Under 17 disputano, per l'aggiudicazione del titolo di "Campione Regionale", una fase finale suddivisa per gli ambiti di appartenenza (professioniste da una parte e dilettanti/pure dall'altra); le modalità di svolgimento della fase finale regionale sono stabilite, prima dell'inizio dei Campionati, da ciascun Comitato Regionale LND territorialmente competente. La squadra "Campione Regionale Dilettanti/Puro Settore"

viene ammessa alla disputa della fase finale nazionale per l'attribuzione del titolo di "Campione d'Italia Under 17 Dilettanti/Puro Settore". Le modalità di svolgimento delle finali nazionali vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. In assenza di un Campionato Regionale Under 17 organizzato con le modalità di cui ai precedenti paragrafi, il titolo di "Campione Regionale" della categoria viene assegnato a seguito di "finali" tra le Società qualificatesi nei rispettivi Campionati Provinciali e Locali, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente C.U. e dai criteri d'ammissione, tenuto conto delle preclusioni, per i Campionati Regionali.

D) Campionato Provinciale e Locale Under 17 riservato alla categoria Allievi

d1) Organizzazione

Il Campionato Provinciale/Locale Under 17 è organizzato dalle Delegazioni della LND territorialmente competenti, secondo i criteri fissati dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicati su Comunicato Ufficiale. La partecipazione di una Società che ne faccia richiesta ad un Campionato Provinciale o Locale organizzato da altra Delegazione confinante con quella territorialmente competente può essere autorizzata dalla FIGC d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico previo parere:

- del Comitato Regionale territorialmente competente, se le Delegazioni appartengano alla stessa regione;
- dei Comitati Regionali territorialmente competenti, nel caso in cui le Delegazioni seppur confinanti appartengano a regioni diverse.

Resta facoltà da parte del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al fine del completamento dell'organico e/o per l'ottimizzazione di un numero congruo di squadre per girone, l'assegnazione di Società a Delegazioni Provinciali diverse purché confinanti tra loro e della stessa regione.

d2) Partecipazione

Una Società ha facoltà di partecipare ad un medesimo Campionato Provinciale o Locale con una o più squadre. Fermo restando la disposizione che l'organico di ogni girone può prevedere la presenza di una sola squadra per ciascun sodalizio, in casi eccezionali e motivati può essere concessa deroga dal Comitato Regionale LND su richiesta della Delegazione della LND territorialmente competente.

d3) Ammende a carico di Società per ritiro della squadra dai Campionati Provinciali Under 17

Fermo restando il disposto di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., si ricorda che a norma del comma 8 del medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.

d4) Modalità di svolgimento

Ogni Campionato Provinciale e Locale si conclude con l'aggiudicazione del titolo di "Campione Provinciale o Locale", che deve essere attribuito alle sole Società dilettanti/puro settore, anche se al primo posto si sia classificata una squadra appartenente alle Leghe Professionistiche. Conseguentemente, laddove esistono più gironi, dalle fasi per l'assegnazione del titolo Provinciale o Locale sono escluse le Società appartenenti alle Leghe Professionistiche. Il

"Campione Provinciale", se non precluso e se fa richiesta di partecipazione, ha diritto a partecipare al Campionato Regionale Under 17 della stagione sportiva successiva.

d5) Diritti di classifica

La Società che iscrive più squadre è tenuta ad indicare, prima dell'inizio del Campionato di competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; la partecipazione di altre squadre di tale Società nonché la partecipazione di squadre già iscritte ai Campionati Nazionali Under 17 e/o Campionato Regionale Under 17, a discrezione di ogni singolo Comitato, potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza la possibilità di conquistare il titolo provinciale/locale e di prendere parte alle fasi finali per l'aggiudicazione dello stesso e senza la possibilità di retrocedere e di prendere parte alle gare valevoli per la determinazione delle retrocessioni ove previste. In caso di partecipazione fuori classifica le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone.

d6) Conduzione tecnica

Per la conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali Under 17, si rimanda a quanto indicato nel Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2022/23 pubblicato in data 1 luglio 2022.

E) Deroga art. 34 comma 1 delle N.O.I.F. "Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare"

Il Settore Giovanile e Scolastico ritiene opportuno precisare che la disposizione di cui all'art. 34 comma 1 delle N.O.I.F. trova applicazione soltanto nel rapporto tra squadre giovanili e prima squadra della stessa Società. Infatti non vanno formulate gerarchie nell'ambito, comunque, di squadre giovanili, sia pure separatamente gestite dal Settore Giovanile e Scolastico e dalle Leghe e, conseguentemente, "Campionato superiore" va considerato soltanto quello praticato dalla prima squadra della Società.

F) Deroga art. 72 delle N.O.I.F. "Tenuta di giuoco dei calciatori"

In deroga a quanto stabilito dall'Art. 72 delle N.O.I.F. "Tenuta di giuoco dei calciatori", è consentito ai calciatori partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa.

G) Recupero gare interrotte

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n° 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e al punto 15 del Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D. 2022/23, si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.

H) Durata delle gare in ambito Nazionale, Regionale, Provinciale e Locale

Under 18: le gare hanno una durata di 90 minuti (2 tempi regolamentari da 45 minuti ciascuno). I 2 tempi supplementari hanno una durata di 15 minuti ciascuno.

Under 17: le gare hanno una durata di 90 minuti (2 tempi regolamentari da 45 minuti ciascuno). I 2 tempi supplementari hanno una durata di 15 minuti ciascuno.

Under 16: le gare hanno una durata di 80 minuti (2 tempi regolamentari da 40 minuti ciascuno).
I 2 tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno.

Under 15: le gare hanno una durata di 70 minuti (2 tempi regolamentari da 35 minuti ciascuno).
I 2 tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno.

Roma, 21/07/2022

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 29 – 2022

Oggetto: Interpello di un'Associazione Sportiva Dilettantistica -Trattamento tributario corsi sportivi per bambini – Risposta dell'Agenzia delle Entrate –

Con la Risposta n. 393/2022 del 27 luglio 2022 ad un interpello promosso da una ASD riguardo al trattamento tributario applicabile ai corrispettivi dei corsi di nuoto impartiti dalla stessa ASD ai bambini, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i corrispettivi stessi non possano essere riconducibili nell'ambito dell'esenzione dall'IVA e che, pertanto, ad essi l'imposta si applica nella misura ordinaria del 22 per cento.

Trattasi di una importante pronuncia dell'Agenzia delle Entrate che fa seguito ad altri documenti di prassi (Circolare n. 22/E del 18 marzo 2008, Risoluzioni n. 308/E del 5 novembre 2007, n. 382/E del 14 ottobre 2008) e ad alcune sentenze della Corte di Giustizia Europea. Inoltre, con la risposta n. 162/2020 ad un interpello (corsi di volo per ottenere la licenza di privato) è stato ribadito che non compete l'esenzione da IVA ai corsi che non siano destinati ad un riconoscimento professionale.

Tuttavia va rilevato che precedentemente (R.M. 30 dicembre 1993, n. III-7-551 – DD.AA.GG e Cont. Trib.; Direz Reg. Toscana A/E nota n. 223424; Risoluzione A/E n. 129 del 18 settembre 2001, Risoluzione A/E n. 53 del 15 marzo 2007 e n. 47 del /E del 18 aprile 2011), l'Amministrazione Finanziaria si era dimostrata possibilista circa l'applicabilità ai corsi sportivi dell'esenzione IVA recata dall'art. 10, n. 20), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per le *"prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo Settore di natura non commerciale, insegnamento scolastico o universitario....."*

Il successivo indirizzo dell'Agenzia delle Entrate è conseguente alla normativa europea (art. 132, paragrafo 1, della Direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006) e ad alcune sentenze della Corte di Giustizia (cause C-473/08 del 28 gennaio 2010, C-699/15 del 4 maggio 2017, C-449/07 del 2019, C-373/19 del 21 ottobre 2021)

L'Agenzia delle Entrate, nelle motivazioni del suo assunto, ha riportato proprio la sentenza causa C-373/19, emanata nel 2021, che ha statuito, tra l'altro, che *l'insegnamento del nuoto, impartito da una scuola di nuoto nei confronti principalmente di bambini e diretto all'apprendimento delle basi e delle tecniche della disciplina del nuoto, presenti un'indubbia importanza e persegua un obiettivo di interesse pubblico, esso costituisce comunque un insegnamento specialistico ed impartito ad hoc, che non equivale di per se stesso, alla trasmissione di conoscenza e competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario, e, conseguentemente, la nozione di insegnamento scolastico o universitario, ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j) della Direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l'insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto che invece costituisce requisito per l'esenzione dall'IVA.*

In occasione della Risposta n. 162 del 1° giugno 2020 ad un interpello concernente le lezioni di volo impartite da una scuola di volo per piloti in ambito civile e commerciale, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i corsi di volo rappresentano, in via generale, un insegnamento di tipo specialistico, imponibile IVA, dal cui ambito è possibile escludere, per assoggettarli al regime di esenzione, *solo i corsi finalizzati all'ottenimento della licenza di pilota commerciale e quella di pilota di linea in quanto finalizzati a svolgere l'attività professionale di pilota. Tali corsi, in sostanza possiedono di per sé le caratteristiche per essere ricondotti nell'ambito della formazione professionale (esente da IVA), perché volti a trasmettere conoscenze*

utilizzate esclusivamente ai fini dello svolgimento professionale dell'attività di pilota. Diversamente, l'insegnamento finalizzato all'ottenimento della licenza di pilota privato, avendo uno scopo meramente ricreativo o sportivo, va considerato di tipo specialistico, come tale imponibile IVA con aliquota ordinaria.

Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, si ritiene, conclude l'Agenzia delle Entrate, che i corsi di nuoto impartiti dalla ASD instante, prevalentemente a bambini, non possano essere riconducibili nell'ambito dell'esenzione dall'IVA, in quanto, fermo restando l'eventuale sussistenza del requisito soggettivo di scuola di nuoto riconosciuta dalla Federazione di competenza, risulta carente del presupposto oggettivo che concerne la definizione e la qualificazione della nozione di "insegnamento scolastico o universitario" come emerge dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Ne consegue che, ai corrispettivi percepiti dalla ASD a fronte dei corsi di nuoto in argomento, si applica l'IVA nella misura del 22 per cento.

Le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate in merito all'interpello promosso dalla ASD per i corsi di nuoto, ovviamente hanno valore e sono applicabili anche a tutti gli altri corsi relativi alle varie discipline sportive e, tra questi, pertanto, **ai corsi di calcio posti essere dalle ASD calcistiche.**

Tuttavia, è opportuno tenere presente che l'art. 143, comma 1, del TUIR, prevede che per le Associazioni Sportive Dilettantistiche non sono da considerarsi commerciali, le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 C.C., rese in conformità alle finalità istituzionali, dalle Associazioni Sportive senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

La Scuola Calcio, che oggettivamente è di natura commerciale come attività didattica, può non essere classificata attività commerciale ai sensi del citato art. 143, in quanto rientrante tra le finalità istituzionali della ASD e semprechè venga svolta sull'impianto gestito dall'Associazione stessa per l'espletamento della propria attività sportiva, concretizzando così il requisito della mancanza di una specifica organizzazione. Necessita, però, inoltre, che i corrispettivi della scuola non eccedano i costi occorrenti per espletare l'attività didattica stessa.

Va, poi, comunque considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 148 TUIR, **per le ASD** l'attività didattica (Scuola Calcio, Nuoto, ecc.) non è considerata commerciale se svolta in attuazione delle finalità istituzionali verso il pagamento di corrispettivi specifici degli iscritti, associati o partecipanti a condizione, però, che lo Statuto sia correttamente predisposto. L'importo percepito a titolo di retta dagli allievi, dovrebbe, pertanto, per effetto del combinato disposto del comma 3 del medesimo art. 148 TUIR e dell'art. 4 del DPR n. 633/1972, essere completamente detassato sia ai fini IRES che IVA.

Infatti, è da ritenere che la non commercialità dell'attività didattica – Scuola Calcio – possa discendere dal dettato normativo dell'art. 148 TUIR, terzo comma, laddove viene considerata non commerciale l'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti. Pertanto, l'attività formativa della Scuola Calcio può essere considerata **decommercializzata** se espressamente prevista dallo Statuto e svolta per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali nei confronti degli allievi della Scuola che possono essere considerati "partecipanti". Pertanto, poiché le somme versate dagli... o **partecipanti** non costituiscono reddito imponibile, dovrebbe seguirne che tra queste somme possano rientrare anche le iscrizioni annuali degli sportivi dilettanti che fruiscono dei servizi didattici, le quali, pertanto, non dovrebbero essere considerate imponibili a norma dell'art. 148, comma terzo del TUIR e non soggette a IVA ai sensi del quarto comma dello stesso art. 148.

Le considerazioni sopra riportate, che portano a soluzioni differenti da quelle dell'Agenzia delle Entrate, almeno per quanto riguarda soltanto le Associazioni Sportive Dilettantistiche, destinatarie dell'art. 148 TUIR, necessitano, però, di un ulteriore approfondimento e chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.